

# ASA-LEX LAW FIRM

SAN MARINO – BOLOGNA - MILANO

## CONVEGNO "EVENTI CLIMATICI ESTREMI: COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO E REGOLE PER LA SOSTENIBILITA', SPUNTI PER APPROCCI WIN WIN"

Relazione : "Le ricadute competitive delle compliance legali  
richieste; non solo assicurazioni obbligatorie"



**Evento FEDERMANAGER**  
**Avv. Simone Arcangeli**  
**DOCENTE UNIVERSITA' DI PAVIA**  
**Bologna**  
**20 novembre 2024**

# INDICE:

- **SEZIONE PRIMA – LA COMPLIANCE AZIENDALE:  
OPPORTUNITÀ o PURO COSTO?**
- **SEZIONE SECONDA – OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER  
CALAMITÀ NATURALI**
- **SEZIONE TERZA – LE REGOLE PER LA SOSTENIBILITA':  
NON SOLO ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE**

# SEZIONE PRIMA: LA COMPLIANCE AZIENDALE: OPPORTUNITA' O PURO COSTO?

Il tema della compliance è cruciale per la buona organizzazione e la resilienza «legale, amministrativa e operativa» delle Aziende. Il termine compliance si riferisce all'aderenza e alla stretta osservazione (compliant) di una Azienda alle regole e alle leggi in vigore e applicabili, sia alle legge specifiche del Paese di residenza dell'azienda, che alle Leggi sovranazionali ( in particolare Direttive e Regolamenti UE) , che dei requisiti delle Autorità di Regolamentazione e le direttive interne alla azienda (Statuti e Regolamenti)e degli Organismi di Certificazione. **Le fonti giuridiche della compliance legale sono quindi di varia natura.**

La **CSR (Corporate Social Responsibility)** rappresenta l'humus ed il retroterra culturale da cui ha avuto sostanzialmente origine, anche tutto l'impianto delle norme ESG del cd Green Deal europeo. **Teoria degli Stakeholder**; risale al testo del Prof. Edward Freeman '*Strategic management; a stakeholder approach*' (1984), il filone dottrinale che poi ha portato alla rivoluzione ESG e alla teoria della generazione di valore per i portatori di interesse dell'Azienda (individuati in 5 categorie). Fenomeni e normative derivanti dalla CSR: esempi: a) Codici Etici b) Legge 231/2001 sulla Responsabilità amministrativa degli Enti (su base di regola volontaria) c) altro

**I costi della compliance, per le Aziende europee, sono più alti rispetto ad altri competitor?  
E' un approccio corretto quello dell'Unione Europea?**

# LA COMPLIANCE AZIENDALE: GLI OBIETTIVI e GLI EFFETTIVI RISULTATI CONSEGUITI

L'**obbiettivo** della Compliance legale-aziendale, è quindi anche quello di **proteggere l'Azienda dai rischi di natura legale e reputazionale** (nota bene: la Reputazione è un grande valore da preservare).

Tutte queste norme devono necessariamente essere rispettate sia dal datore di lavoro che dai lavoratori dipendenti, collaboratori e **ora sempre più si richiede una aderenza a queste regole e principi anche da parte degli stakeholder** (vedi codici etici), ma nel comparto di normative 'ESG', anche la filiera dei fornitori ha determinati obblighi si veda **Direttiva UE 2024/1760, CSDDD**; la '**Corporate Sustainability Due Diligence Directive**', impone alle grandi aziende di **monitorare e prevenire gli impatti negativi sull'ambiente e i diritti umani**, lungo tutta la catena di fornitura, **focus sulle relazioni commerciali con fornitori e sub fornitori**.

Nella pratica, la compliance aziendale ha come obiettivo quello **di sviluppare dei comportamenti all'interno dell'azienda, che siano in grado di renderla conforme a tutti gli standard e le leggi in vigore**. Quali i risultati conseguiti? **Valutazione costi-benefici problematica**; e comunque occorre consolidare e valorizzare **il principio della piena legalità e conformità dell'agire economico e dell'agire aziendale**.

## SEZIONE SECONDA: L'INTRODUZIONE DELLA POLIZZA OBBLIGATORIA PER CALAMITA' NATURALI

La Legge 30 dicembre 2023 n 213, (Legge di Bilancio ) ha previsto all'art. 1 comma 101, che: «**Le Imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia**, tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 cc **sono tenute a stipulare entro il 31 dicembre 2024**, i contratti assicurativi a copertura dei danni sui beni di cui all'art. 2424 cc, primo comma, sezione Attivo, voce b-II , Numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici, verificatisi sul territorio nazionale».

**Per eventi da assicurare di cui al primo periodo, si intendono i sismi, le alluvioni, le frane. le inondazioni e le esondazioni'.**

# CARATTERISTICHE E PRIMI COMMENTI SULLA NUOVA LEGGE

Primi Commenti alla nuova Legge (positivi perlopiù): **L'iniziativa legislativa rappresenta una importante novità** per almeno 2 ordini di motivi:

- a) **è la prima legge che affronta in Italia, una questione di estrema importanza, a cui altri Paesi in Europa e nel Mondo** (es. Francia, Spagna, Belgio, Regno Unito, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Turchia e Giappone) **hanno dato da tempo risposte strutturali**, per quanto tra loro eterogenee;
- b) in secondo luogo dopo anni di studi, proposte e disegni di legge per la protezione degli immobili commerciali e gli impianti produttivi, motore dell'intera economia nazionale e **quindi asset primario da salvaguardare, finora coperto solo parzialmente e su base esclusivamente volontaria**, si addiène finalmente ad un provvedimento di Legge;

# ANALISI DEL TESTO DI LEGGE

## SULLE POLIZZE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE PER RISCHI CATASTROFALI : CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- 1) **I rischi catastrofali coperti sono essenzialmente di 3 tipi: A) Sismi, B) Alluvioni e C) Frane;** (comma 101 ) Si noti che sono escluse, tra l'altro, la grandine, le tempeste di vento, gli eventi convettivi;
- 2) L'obbligo assicurativo, **da ottemperare entro il 31.12.2024, vale per tutte le imprese presenti in Italia, escluse quelle agricole** (comma 111) che, ex lege 234/2021, hanno una copertura specifica, contro alluvione, gelo, brina e siccità, già obbligatoria dal 2023;
- 3) Come apparato sanzionatorio (al momento non molto chiaro), si tiene conto dell'inadempimento, **in sede di erogazione di contributi, sovvenzioni, agevolazioni, inclusi quelli connessi ad eventi calamitosi e catastrofali** (comma 102) , **sono escluse dalla copertura le imprese con immobili gravati da abuso edilizio e non conformità** (comma 106);
- 4) Vigè **l'obbligo a contrarre da parte delle compagnie di assicurazione**, operanti in Italia che può essere ottemperato anche mediante co-assicurazione, pool e consorzi d'impresè (comma 103);
- 5) In caso di **rifiuto o elusione dell'offerta di copertura** è prevista per le Compagnie, **una sanzione da 100.000 a 500.000 euro:**

# ANALISI DEL TESTO DI LEGGE SULLE POLIZZE ASS.VE OBBLIGATORIE PER RISCHI CATASTROFALI : CARATTERISTICHE ESSENZIALI

- 6) I beni oggetto di copertura ex art. 2424 cc , sono le immobilizzazioni materiali costituite da ; A) terreni e fabbricati, B) impianti e macchinari; C) attrezzature industriali e commerciali, sono esclusi gli attivi circolanti, come magazzino e simili;
- 7) Il contratto assicurativo deve avere premi proporzionali al rischio e può includere uno scoperto o franchigia fino al 15 % del danno;
- 8) SACE spa può fungere da riassicuratore a prezzi di mercato, fino al 50% degli indennizzi, e fino a 5 miliardi annui nel triennio 2024 – 2026, Tale impegno ha la garanzia dello Stato, esplicita, incondizionata, irrevocabile a prima richiesta e senza regresso;
- 9) **NOTA BENE** : Un decreto del Ministero delle Finanze e del Ministero delle Imprese e Made in Italy, stabilirà ulteriori e più specifiche modalità attuative e operative ; questo Decreto è chiaramente un passaggio indispensabile per la concreta attuazione del provvedimento di legge ; esso dovrebbe specificare, con sufficiente precisione, numerosi aspetti;

## IL DECRETO INTERMINISTERIALE DI ATTUAZIONE:

**Comma 105, art 1 Legge di Bilancio:** Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy: «**possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui al comma ad 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi ...[...]...**»

In effetti una bozza di schema interministeriale di attuazione è già stato presentato nel mese di settembre, alle categorie economiche. Le soglie, per l'obbligo assicurativo sarebbero nella bozza, suddivise in fasce:

- a) Per asset aziendali fino a 10 milioni la copertura minima dovrà essere garantita fino al 70 %
- b) Mentre per asset tra i 10 e i 30 milioni di euro, la percentuale minima di copertura dovrà raggiungere l'80%

## TEMATICHE INERENTI ALLE POLIZZE E AD ASPETTI ESG:

**IL CLIMATE RISK ASSESTMENT (CRA)**, potrebbe essere uno strumento che, se già adottato dall'Azienda, abbassa il rischio climatico e quindi il premio della Polizza?

## LA BOZZA DI DECRETO INTERMINISTERIALE I PIANI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI RISCHI

Oltre a definire le percentuali di copertura il Decreto, secondo alcuni commentatori, imporrebbe la necessità di Piani di Prevenzione e Mitigazione dei rischi (per la verità non ci pare di aver letto questo nei vari passaggi della Bozza Del Decreto Interministeriale)

Ciò implicherebbe che le Imprese assicurate, **dovrebbero dimostrare di aver effettuato valutazioni accurate sui Rischi Climatici, adottando le misure necessarie per ridurre al minimo i danni in caso di eventi estremi.**

### *I VANTAGGI DEL CLIMATE RISK ASSESTMENT PER LE IMPRESE (AL DI LA DEI RIFLESSI SULLA POLIZZA ASSICURATIVA )*


- A) Identifica con precisione le vulnerabilità legate agli eventi climatici estremi, con una analisi approfondita degli Assets e delle Infrastrutture più esposte agli Eventi catastrofici*
- B) Pianificare interventi strutturali e gestionali volti ad aumentare la resilienza aziendale riducendo al minimo le conseguenze economiche in caso di disastri naturali*
- C) Adeguarsi rapidamente alle nuove normative, dimostrando la propria conformità con i requisiti previsti dal Decreto, come la presentazione di piani di gestione dei rischi e documentazione relativa alla copertura assicurativa*

**Le imprese che adotteranno tempestivamente il CRA, saranno in grado di garantire una maggiore protezione dei loro asset e di accedere a condizioni assicurative più vantaggiose riducendo al minimo i costi derivanti dai rischi climatici e ambientali? Utilizzo di Perizie da parte delle imprese da fornire alle compagnie assicurative.**

# Effetti della mancanza della Polizza Obbligatoria per le Aziende

- **Aumento del rischio per le famiglie e le imprese:** La mancanza di una copertura assicurativa obbligatoria per i rischi catastrofali espone i cittadini e **le imprese a gravi perdite finanziarie in caso di eventi naturali;**
- **Maggiore dipendenza dallo Stato:** Se non ci fossero polizze obbligatorie, **aumenterebbe la necessità di interventi da parte dello Stato per supportare le vittime di disastri naturali.** Ciò potrebbe comportare un carico significativo sul bilancio pubblico, con il rischio di rallentare la capacità del governo di affrontare altre emergenze o progetti di sviluppo;
- **Maggiore difficoltà per la ricostruzione:** Senza assicurazioni obbligatorie, molte famiglie e imprese potrebbero non essere in grado di avviare o completare i lavori di ricostruzione;
- **Effetti negativi sull'occupazione e sull'economia:** La mancanza di copertura assicurativa potrebbe comportare una perdita di fiducia nelle capacità di recupero delle aree colpite, con un impatto negativo sul mercato del lavoro, sulla fiducia degli investitori e sulla crescita economica delle zone vulnerabili a eventi catastrofali;
- **Impatto sulle future politiche di prevenzione e adattamento ai cambiamenti climatici:** La mancanza di una regolamentazione chiara riguardo le polizze obbligatorie potrebbe ostacolare le politiche di prevenzione, pianificazione territoriale e adattamento ai cambiamenti climatici. Le risorse destinate alla prevenzione potrebbero essere meno efficienti senza una partecipazione obbligatoria della popolazione e delle imprese;

# INIZIATIVE LEGISLATIVE e DISEGNI DI LEGGE SUI RISCHI CATASTROFALI




Come si può desumere da questo Grafico, dopo anni di studi, proposte e disegni di legge per la protezione degli edifici residenziali, **finalmente una Legge impone le coperture sugli immobili commerciali e gli impianti produttivi**, finora coperti solo parzialmente e su base volontaria.

## INSURANCE PROTECTION GAP: IL RAPPORTO RISCHIO / COPERTURE

L'Italia è soggetta da tempo ad una pericolosa esposizione ai rischi catastrofici, per di più aggravati dai crescenti movimenti avversi del clima globale, è un dato conoscitivo indiscusso, a cui si aggiunge, a tenaglia, l'altro dato, dell'insufficiente copertura assicurativa attivata dalle famiglie e dalle imprese italiane.

L'EIOPA, l'Autorità Europea di Vigilanza su Assicurazioni e Fondi Pensione, ha di recente misurato il cd *protection gap* (rapporto tra esposizione al rischio e grado di copertura assicurativa) posizionando l'Italia, assieme alla Grecia, in cima alla classifica per mancata copertura: considerando tutti i principali cataclismi naturali che minacciano l'Europa (alluvioni, maremoti, terremoti, incendi e tempeste), l'ammontare assicurato risulta appena un dodicesimo del rischio.



Fonte: EIOPA (2023)

## SEZIONE TERZA : LE REGOLE DELLA SOSTENIBILITA', NON SOLO ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

La **CSRD** è la **Direttiva sul Reporting di Sostenibilità** che va a sostituire la precedente NFRD (Non Financial Reporting Directive) ed il cui scopo è quello di allargare il numero di imprese sottoposte ad obbligo di rendicontazione e definire requisiti più stringenti sulle informazioni da rendicontare.

Le Aziende soggette saranno:

- **Dal 1° gennaio 2024** le Imprese quotate con almeno 500 dipendenti e almeno uno dei seguenti requisiti: 1) Attivo patrimoniale > 20 mln€; 2) Ricavi netti > 40 mln €;
- **Dal 1° gennaio 2025** le grandi imprese non quotate che soddisfano almeno due dei seguenti criteri: 1) Attivo patrimoniale > 25 mln €; 2) Ricavi netti > 50 mln €; numero medio di dipendenti maggiore o uguale a 250;
- **Dal 1° gennaio 2026** le PMI quotate con almeno due dei seguenti requisiti: 1) Attivo patrimoniale > 450.000 €; 2) Ricavi netti > 900.000 €; numero di dipendenti maggiore o uguale a 10;
- **Dal 1° gennaio 2028** le Imprese figlie e succursali di gruppi extra-UE con ricavi in UE > 150 mln € negli ultimi due anni, e almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) Un'impresa controllata soddisfa i requisiti CSRD; 2) Una succursale ha ricavi > 40 mln € nell'esercizio precedente.

## I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA DIRETTIVA CSRD

Introduce significative modifiche rispetto alla precedente **NFRD**, **estendendo il perimetro di applicazione a un numero molto maggiore di imprese (circa 56.000 in Europa contro le circa 11.000 previste dalla NFRD)**. Oltre a tale estensione, la direttiva stabilisce nuove modalità di elaborazione dei bilanci di sostenibilità, con **cinque principali innovazioni**:

1. **Analisi di doppia materialità**: Le aziende devono prendere in considerazione sia gli impatti delle loro attività sull'ambiente e sulla società, sia come i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) possano influire sul loro business.
2. **Posizionamento del documento nella Relazione di Gestione**: Il bilancio di sostenibilità **deve essere inserito come parte integrante della Relazione di Gestione dell'impresa**, per garantire che le informazioni siano presentate in modo coerente con il bilancio finanziario.
3. **Obbligo di Assurance esteso al perimetro europeo**: Viene esteso l'obbligo di verifica indipendente (assurance) delle informazioni contenute nel bilancio di sostenibilità, affinché tali dati siano accurati e affidabili.

## LA DIRETTIVA CSRD : I PRINCIPALI CONTENUTI (CONTINUA )

4. **Formato del documento:** Il bilancio di sostenibilità dovrà essere redatto in formato elettronico unico (XHTML), per garantire che il documento sia pubblico e accessibile in modo trasparente a tutti gli stakeholder.

5. **Integrazione della catena del valore:** La rendicontazione deve includere anche gli impatti derivanti dalla catena del valore, ossia l'intero ciclo produttivo e le sue interrelazioni con fornitori, partner e altri attori rilevanti.

Inoltre, gli **standard di rendicontazione** da adottare sono gli **European Sustainability Reporting Standards (ESRS)**, che stabiliscono i criteri per l'analisi e la comunicazione delle informazioni relative agli aspetti ESG. Tali standard sono sviluppati dall'**EFRAG** (European Financial Reporting Advisory Group).

In questo contesto, le imprese sono tenute a garantire la coerenza e la comparabilità delle informazioni fornite, conformandosi obbligatoriamente ai nuovi orientamenti europei per la redazione dei bilanci di sostenibilità, in quanto la CSRD vincola l'adozione del framework ESRS da parte di tutte le aziende soggette.

# ASA-LEX LAW FIRM

SAN MARINO – BOLOGNA - MILANO

## Grazie per la Vs. attenzione

**Avv. Simone Arcangeli – Docente Università di Pavia**  
**[simone.arcangeli@asa-lex.com](mailto:simone.arcangeli@asa-lex.com)**

### Important notice

This document has been prepared by ASA-LEX Law Firm for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of ASA-LEX Law Firm to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by ASA-LEX Law Firm and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited.

This document also contains material proprietary to ASA-LEX Law Firm in the general context of evaluating the capabilities of ASA-LEX Law Firm, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty, express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of ASA-LEX Law Firm or by any of its partners, member, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality apply to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.